

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

## X.

## SEDUTA DI VENERDÌ 9 LUGLIO 1954

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	87
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	87
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Senatore BRASCHI: Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione. ( <i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ). (779)	87
PRESIDENTE . . . . .	87, 88, 90
BIANCO . . . . .	88, 89
ZANONI . . . . .	88
TRUZZI . . . . .	88, 89, 90
GOMEZ D'AYALA . . . . .	89
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	89
BONOMI . . . . .	89
CHIARINI . . . . .	90
SAMPIETRO GIOVANNI . . . . .	90

**La seduta comincia alle 9,30.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Del Vescovo.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bufardeci sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Marilli.

Comunico, inoltre, che la proposta di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: « Esonero dei proprietari il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 (921) (*Approvata dall'VIII Commissione permanente del Senato*), è stata erroneamente inserita nell'ordine del giorno della nostra Commissione nella precedente seduta in sede legislativa e, dopo discussione, è stata approvata.

Il Presidente della Camera ha, quindi, annullato tale deliberazione perché non valida, e la proposta di legge medesima è stata nuovamente inserita all'ordine del giorno della nostra Commissione in sede referente.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braschi: Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (779).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braschi: « Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1954

1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 1° aprile 1954, e già esaminata dalla nostra Commissione, nelle sedute del 9 e 23 giugno.

In assenza del relatore, e al fine di continuare l'esame del provvedimento, riassumerò brevemente le precedenti discussioni.

Il senatore Braschi propone che, a giovare dei prestiti previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, relativa all'acquisto di macchine agricole, siano ammessi anche i piccoli agricoltori e le piccole imprese che esercitano lavorazioni meccanico-agrarie per conto di terzi.

L'attenzione della Commissione si è fermata principalmente su due punti: la preoccupazione che questi fondi, destinati esclusivamente all'agricoltura, possano venire in parte distorti, attraverso la destinazione ad imprese non agricole che gestiscano macchine agricole per conto altrui; e la difficoltà, per i piccoli agricoltori, di giovare del beneficio, in conseguenza della loro impossibilità di fornire una sufficiente garanzia per l'operazione di prestito.

In proposito, sono stati presentati due ordini del giorno: uno da parte dell'onorevole Truzzi e l'altro da parte degli onorevoli Miceli, Bianco e Minasi.

L'onorevole Truzzi ha già illustrato il suo ordine del giorno; do, pertanto, lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Miceli, Bianco e Minasi:

«La Commissione, nell'approvare la proposta di legge n. 779: «Modifica dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione»; precisa, che «la garanzia del patto di riservato dominio sulle macchine agricole» deve intendersi estesa anche alle cooperative agricole tra contadini; e che le assegnazioni alle piccole imprese industriali vengono fatte sui nuovi stanziamenti da disporre per il finanziamento della legge stessa ».

In assenza dell'onorevole Miceli, prego l'onorevole Bianco di illustrare l'ordine del giorno.

BIANCO. Più che all'approvazione dell'ordine del giorno da noi presentato, vorremmo si arrivasse ad un emendamento all'articolo unico della proposta di legge. Difatti, nella precedente discussione, è stato rilevato che, nei due anni intercorrenti dall'emanazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad oggi, sarebbero avanzati alcuni fondi, perché

non utilizzati dagli agricoltori; il che porta ad alcune considerazioni. La principale, se non l'unica, è che gli istituti finanziari si rifiutano sistematicamente di concedere mutui a chi non è in grado di dare quelle garanzie che gli stessi istituti ritengono necessarie ed indispensabili. Ecco perché, mentre, da un lato, noi vorremmo allargare il concetto espresso dall'onorevole Truzzi, nel senso di mettere a disposizione delle piccole imprese che gestiscono macchine agricole per conto di terzi, i residui che risultino alla fine del biennio di gestione dei fondi, dall'altro canto vorremmo che, nei riguardi dei piccoli agricoltori, non si pretendessero quelle garanzie che oggi gli istituti finanziari richiedono. Si tratta, perciò, di formulare, nella legge che stiamo per approvare, questa duplice esigenza.

L'attuale formulazione dell'articolo unico dice, infatti, ben poco agli effetti del raggiungimento di questo scopo e, pertanto, va precisata. In tal senso, ci riserviamo di proporre un emendamento col quale si faccia obbligo agli istituti di credito di astenersi dal pretendere determinate garanzie dai piccoli agricoltori.

PRESIDENTE. Le norme di attuazione della legge in oggetto stabiliscono che le operazioni di prestito sono fatte a rischio degli istituti bancari, lo Stato, qualunque sia l'esito dell'operazione fatta ai singoli aventi diritto, deve rientrare in possesso dei fondi, per poterli rimettere in circolazione. È evidente che — stando così le cose — gli istituti che fanno l'operazione, richiedono le garanzie da essi ritenute più opportune. In questa forma di prestito, viene ad inserirsi anche la disposizione di cui alla proposta di legge oggi al nostro esame. È, quindi, su questo punto che dobbiamo discutere.

ZANONI. A mio avviso, nella maggior parte dei casi, il piccolo agricoltore dovrebbe offrire più agevoli garanzie del grande agricoltore, e ciò perché non gode dei benefici a scopo speculativo.

PRESIDENTE. Non v'è dubbio che la proposta di legge è formulata in modo molto generico, perché lascia all'istituto di credito la facoltà di chiedere una qualunque forma di garanzia: quella del patto di riservato dominio sulle macchine stesse, o altra idonea forma di tutela del suo credito. Senonché, la formula del «riservato dominio» può essere applicata solo a favore del venditore, il quale non è certamente l'istituto che concede il prestito!

TRUZZI. Faccio osservare che l'altra idonea forma di tutela del credito, nell'in-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1954

tenzione del proponente, dovrebbe consistere certamente in una forma favorevole all'acquirente, nel senso che dovrebbe essere l'acquirente stesso ad offrire tale garanzia.

BIANCO. Se così fosse, il problema sarebbe risolto mediante l'aggiunta di queste parole: « a scelta del richiedente il mutuo etc ». Se si può approvare tale dizione, noi siamo d'accordo.

TRUZZI. Ricordo alla Commissione che un emendamento implica il rinvio del provvedimento al Senato.

GOMEZ D'AYALA. La necessità di prevedere una posizione di vantaggio per i piccoli agricoltori è dettata proprio dallo scopo che questa proposta di legge si prefigge.

Ora, è vero che è stato presentato un ordine del giorno il quale impegna il Governo a non consentire finanziamenti a categorie diverse da quelle previste, ma il Governo stesso non è certo l'ente finanziatore! Quindi, rimane sempre il pericolo che la maggior parte di questi fondi sia distolta dall'agricoltura e destinata ad altre finalità.

Per evitare questo pericolo, bisognerebbe rendere obbligatoria l'accettazione, da parte degli istituti finanziatori, di talune garanzie che possono essere fornite dai piccoli agricoltori, in modo che questi ultimi non continuino ad essere — come ora accade — sistematicamente esclusi dal beneficio. Noi proponiamo di inserire una formula, all'incirca, del seguente tenore: « Per i prestiti o mutui fatti a piccoli agricoltori, singoli o associati, costituisce garanzia idonea il privilegio di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e gli istituti non potranno ad essi rifiutare il credito, nei limiti del fondo disponibile ».

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Occorre tener presente che la responsabilità dell'operazione è tutta della banca ed il rischio ricade esclusivamente su di essa; ed allora come si può obbligare un istituto finanziatore ad accettare determinate garanzie, se esso non le ritiene sufficienti a garantirsi dal rischio? D'altro canto, la banca ha tutto l'interesse a facilitare l'operazione, purché vi sia quel minimo di garanzia che, in taluni casi, può limitarsi al patto di riservato dominio, diffusissimo ormai in tutti i campi del commercio. Tuttavia, nemmeno questo si può imporre, e bisogna lasciare un certo criterio di discriminazione; ma è un errore ritenere che non si vogliano concedere prestiti ai piccoli agricoltori per un preconcetto ormai affermato.

BIANCO. L'articolo 5 della legge specifica che il fondo di rotazione deve essere destinato,

con preferenza, ai piccoli ed ai medi agricoltori. In realtà, gli istituti finanziatori, non per simpatia o per antipatia, bensì per considerazioni di carattere strettamente economico, sono portati a soddisfare le richieste di chi è in grado di dare garanzie solide di qualunque genere, ma non certo di ordine morale. Per questo motivo, la legge non ha operato secondo il suo spirito — e ciò, non per colpa del legislatore — donde l'esistenza dei residui.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ricordo alla Commissione che non esistono residui; i fondi disponibili sono, invece, costituiti dalle rate che cominciano a tornare, in base alla rotazione.

BIANCO. Resta, comunque, il fatto che il piccolo agricoltore non riesce ad ottenere prestiti, perché non è in grado di dare le garanzie richieste dalla banca. Ora, lasciare la formulazione attuale dell'articolo unico della proposta di legge in esame, significa non ottenere alcun risultato. Bisogna togliere l'ultima parte, o trovare una garanzia che possa essere imposta all'istituto finanziatore.

TRUZZI. Faccio osservare che la garanzia è offerta dall'acquirente.

BIANCO. È offerta, sì, dall'acquirente, ma è sempre la banca che decide se accettarla o meno. Per far sì che sia l'acquirente a scegliere la garanzia, sarebbe sufficiente aggiungere, all'articolo unico, le parole: « a scelta del richiedente ».

BONOMI. La situazione attuale è la seguente: alla data di oggi non esistono residui del fondo non utilizzati; anzi, già si è utilizzata gran parte dei fondi di competenza dell'anno 1954-55. Già questa considerazione dovrebbe essere sufficiente a fugare il dubbio che possano essere non impiegati i fondi destinati all'agricoltura.

E allora, stando così le cose, dobbiamo approvare o non approvare questa proposta di legge?

Con la legge in vigore i piccoli coltivatori, coloro che hanno, cioè, solo due o tre ettari di terra, non possono praticamente goderne i benefici, e finiscono per rimanerne esclusi perché non chiedono; e non chiedono perché sanno che, con soli due o tre ettari di terra, non possono ammortizzare il debito nei cinque anni.

Qualcuno può obiettare che questi piccoli proprietari potrebbero riunirsi in cooperative. Io faccio osservare che, non in tutte le zone, è sentito lo spirito cooperativo e, quindi, gran parte di costoro resterebbero sempre esclusi dal beneficio.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1954

Che cosa fare, allora, nei riguardi dei piccoli proprietari? Questa è, in sostanza, la ragion d'essere della proposta di legge, oggi in esame. I piccoli proprietari, per lavorare la loro terra, si rivolgono al trattorista privato, ma di trattoristi ve ne sono pochi; inoltre, al momento dell'aratura, meno sono i trattoristi, maggiore è la tariffa richiesta. Questa legge dovrebbe dare la possibilità di aumentare, nei singoli comuni, il numero di trattori a disposizione dei trattoristi. Questo è l'unico modo per far arrivare il progresso meccanico nel maggior numero di zone possibile, e diminuire la tariffa per l'aratura dei terreni.

Questo è l'elemento positivo, e noi dobbiamo fare in modo che questa possibilità sia data a quei trattoristi privati che lavorano per conto terzi. Se tale possibilità può essere assicurata con un ordine del giorno, si approvi la legge nel testo presentato.

Nella discussione precedente si è affrontato anche il problema delle garanzie, problema già in altra occasione dibattuto. Purtroppo, la banca è esplicita in materia: dice che non è un istituto assistenziale, e preferisce fare una sola operazione da 5 milioni, piuttosto che dieci da mezzo milione. Ciò perché spende meno e rischia meno; ma, principalmente, perché generalmente il mutuo di cinque milioni lo concede in favore di una grossa azienda, mentre quelli di mezzo milione lo sono in favore di piccole aziende. Questo, purtroppo, è il sistema bancario italiano, aggravato, poi, dagli ostacoli delle pratiche burocratiche. Varie proposte sono state fatte da alcuni colleghi per risolvere il problema delle garanzie; tra esse, vi sarebbe quella di non richiedere alcuna garanzia per gli agricoltori ed i coltivatori, e di richiederne di maggiori per gli altri; ma, in questo caso, noi daremmo alla banca il pretesto di marciare proprio nel senso opposto a quello da noi voluto.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Truzzi di chiarire il significato di quella parte del suo ordine del giorno relativa all'inciso: « limitatamente ai trattoristi che gestiscono non più di due trattori ».

**TRUZZI.** La proposta di legge d'iniziativa del senatore Braschi prevede due nuove categorie: i piccoli coltivatori che non utilizzano completamente il trattore sul proprio fondo, e i trattoristi per conto terzi.

Per i primi, è prevista l'ammissione al beneficio senza alcuna limitazione; per i secondi, l'ammissione è subordinata a due condizioni: che siano piccoli trattoristi e che, per essi, siano messi a disposizione soltanto i fondi non utilizzati dagli agricoltori.

Questo è quanto ho voluto intendere con quella formulazione.

Per quanto riguarda la preoccupazione manifestata dai colleghi Bianco e Miceli circa la garanzia del patto di riservato dominio — preoccupazione intesa solo nei riguardi dei piccoli agricoltori — ritengo di dover osservare che questa garanzia è prevista nella legge, soprattutto per coloro che vanno a lavorare per conto di terzi, e non tanto per i piccoli agricoltori i quali, anche se non tutti, possono sempre possedere un quantitativo di terreno, del valore anche di tre o quattro milioni.

Pertanto, a mio avviso, questa preoccupazione non dovrebbe sussistere.

**CHIARINI.** Sono d'accordo con l'ordine del giorno Truzzi perché, così concepito, non porterà alcun danno. Esso, inoltre, nella sua formulazione, indirizza la nostra agricoltura verso forme di cooperativismo di cui è necessaria l'affermazione. Nella provincia di Brescia ho già avuto occasione, una infinità di volte, di esporre questo problema agli agricoltori ed ai piccoli coltivatori diretti, dimostrando la convenienza di unirsi.

**SAMPIETRO GIOVANNI.** Dato che, nella sostanza e nella finalità del provvedimento, siamo d'accordo, propongo la costituzione di un Comitato ristretto il quale elabori la formula di un ordine del giorno o, se questo non sia sufficiente, di un emendamento da sottoporre alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Riassumendo la discussione, le preoccupazioni emerse sono le seguenti: la sicurezza che questi fondi, destinati all'agricoltura, vadano, soltanto per i residui, alle piccole imprese che lavorano per conto altrui; le garanzie che gli agricoltori devono fornire per ottenere i prestiti dagli istituti finanziari.

Se la Commissione è d'accordo, la discussione può essere rinviata ad altra seduta, in attesa che un Comitato ristretto, da nominarsi, predisponga la formulazione di un ordine del giorno o di un emendamento nel quale sia precisata l'effettiva portata della legge.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO VERDIROSI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI